

**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SETTIMA SEZIONE CIVILE**

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dr. Gian Piero Scoppa                      Presidente  
dr. Francesco Paolo Feo                  Giudice relatore  
dr. Eduardo Savarese                      Giudice

nel procedimento unitario n. 1/2023, avente ad oggetto proposta di concordato preventivo dalla

... ai sensi  
degli artt. 44 e 84 ss. c.c.i.i., ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Le tre suddette società – che costituiscono un Gruppo di società, di cui fa parte, in veste di capogruppo, la controllante, che non riveste tuttavia la veste di ricorrente in questo procedimento – dopo aver fruito del termine di cui all’art. 44, co. 1, lett. a) hanno presentato una proposta concordataria che si fonda, per tutte, su di un piano industriale di continuità dell’attività imprenditoriale (di cinque anni, estensibili ad altri cinque), con apporto di finanza esterna.

La società, costituita in data 1 Aprile 2008, ha ad oggetto lo svolgimento di attività di *e-detailing*, cioè la fornitura di informazioni relative a prodotti farmaceutici ai medici attraverso strumenti di comunicazione tecnologicamente avanzati (a ciò aggiunge ulteriori attività quali commercio e distribuzione di specialità medicinali, presidi medico-



chirurgici, dispositivi medici; attività di informazione e comunicazione, nei settori sopra menzionati).

La società \_\_\_\_\_ ha ad oggetto la produzione editoriale, in ogni sua forma o supporto e sulla base delle più diverse tecnologie, le attività di informazione e comunicazione (nonché altre attività quali l'acquisto, la vendita e la gestione dei beni strumentali ed attrezzature atte alla realizzazione di prodotti e servizi oggetto dell'impresa; la commercializzazione dei prodotti della società e di quelli similari e realizzati da terzi).

La società \_\_\_\_\_, dal 20 Giugno 2008, svolge l'attività di servizi di consulenza ed organizzazioni in *marketing* nel settore farmaceutico, gestione ed analisi di banche dati (a ciò si aggiunge, lo svolgimento di attività di servizi di *contact center*, nei settori e nei comparti medico, farmaceutico, sanitario, ospedaliero; nonché di comunicazione, promozione, informazione con qualsiasi forma e tecnologia negli ambiti sopra esposti; - attività di gestione di servizi di comunicazione, promozione ed informazione di terzi negli ambiti sopra esposti; - formazione professionale sia frontale in aula, sia con strumenti multimediali, informatici, *on-line*, con strumenti telematici ed in *e-learning*, negli ambiti sopra esposti).

Si tratta dunque di un gruppo di imprese specializzato nell'offrire prestazioni di servizio di *marketing* farmaceutico. In tale quadro, la controllante \_\_\_\_\_ (che non ha assunto la veste di proponente in questo procedimento) svolge (grazie all'accentramento su di essa dei contratti con i clienti) il ruolo di interlocutore commerciale nei confronti delle tre società ricorrenti. nella prospettiva della continuità imprenditoriale ed in attuazione del relativo piano industriale, le proponenti hanno previsto, in seguito alla



eventuale omologa del concordato, la successiva operazione incorporazione delle stesse proponenti nella capogruppo società

Le tre predette società – quali espressioni, come già detto, del medesimo gruppo imprenditoriale – hanno articolato piano e proposta prospettando la sussistenza di uno stato di crisi economico/finanziaria, facente capo all'intero , di cui è manifestazione un disequilibrio tra entrate e uscite correnti, comportante l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare le obbligazioni nei successivi dodici mesi. I fattori di tale crisi sono stati individuati, nella prospettazione delle ricorrenti: nella riduzione, fino al 2020, della marginalità della gestione caratteristica, conseguente alla rigidità dei costi di gestione (specie con riguardo al costo del personale dipendente e non) ed all'incremento dei costi fiscali e previdenziali; l'impossibilità di far fronte a questi ultimi ha comportato l'iscrizione a ruolo dei relativi importi che, dunque, sono risultati maggiorati degli interessi di mora, delle sanzioni e degli aggi esattoriali e costi legati alla riscossione a mezzo ruolo, di guisa che il debito complessivo, di fatto, risulta di notevolissima entità, con conseguente compromissione dei flussi aziendali – pur a seguito di un programma di riorganizzazione che, secondo quanto illustrato dalle ricorrenti, ha consentito, dall'Agosto 2021, il puntuale pagamento di tutti gli oneri fiscali e previdenziali oltreché dell'ulteriore debitoria corrente – tali da non poter consentire una normalizzazione della crisi finanziaria, poi ulteriormente e pesantemente aggravata dall'emergenza Covid-19.

Le cause del formarsi di tale squilibrio sono così enucleate: le numerose assunzioni di personale, poi rivelatesi eccedenti il concreto fabbisogno, con conseguente aumento dei costi; l'arresto in sede penale del direttore generale



ed i problemi di salute dell'amministratore l'assenza di un sistema di controllo di gestione e di contabilità analitica; l'organizzazione commerciale dipendente da una singola persona ( ); la mancanza del DURC; l'uscita dal circuito del credito bancario.

Sulla base di tali presupposti le ricorrenti hanno elaborato un piano concordatario fondato sulla continuità aziendale, con conseguente previsione di produzione di flussi di cassa per la continuazione dell'attività imprenditoriale e per l'attività di recupero dei crediti vantati e, come già sopra riportato, l'incorporazione, ad avvenuta omologazione del concordato, delle tre società nella controllante.

La proposta concordataria ai creditori prevede: il pagamento integrale dei fondi rischi privilegiati/prededuttivi prudenzialmente stanziati per far fronte agli interessi legali spettanti ai creditori privilegiati e ad eventuali passività emergenti nella fase esecutiva del piano; il pagamento integrale dei crediti assistiti da privilegio ex art. 2751 *bis* nn. 1 e 2 entro 6 mesi dal passaggio in giudicato dell'omologa (ai sensi della moratoria ex art. 86) ed il pagamento dei debiti di cui agli artt. 2752, 2754, 2778 nn. 1 ed 8 nei limiti di quanto previsto nella relazione ex art. 84 c. 2 CCII.

I rimanenti debiti sono stati poi suddivisi, per tutte e tre le proposte, in cinque classi (per le quali tuttavia variano le percentuali di soddisfazione in relazione a ciascuna delle tre proponenti, come verrà di seguito evidenziato).

E dunque:

CLASSE 1 (trattasi di classe di formazione obbligatoria), formata dai crediti previdenziali (Inail ed Inps) retrocessi a chirografo, per i quali si prevede il pagamento nella misura del 33%, per la , del 14% per la , del 20% per la , con le modalità



temporali indicati nella proposta, ed oggetto di apposita istanza di pagamento dei crediti contributivi, ex art. 88 CCII;

CLASSE 2 (anch'essa classe obbligatoria), in cui si prevede il pagamento dei debiti tributari retrocessi a chirografo, nella misura (nello stesso ordine in cui le società sono menzionate con riferimento alla classe 1), del 30%, del 12% e del 18%, ed oggetto di apposita istanza di pagamento dei crediti tributari, ex art. 88 CCII;

CLASSE 3, nella quale si prevede il pagamento dei debiti previdenziali e tributari chirografari *ab origine*, nella misura del 30%, del 12% e del 18%;

CLASSE 4: relativa agli altri creditori chirografari, pagati nelle percentuali del 28%, 10% e 15%;

CLASSE 5: per i creditori chirografari qualificati come imprese minori, ex art. 85 CCII, che verranno pagati nelle percentuali del 28%, 10% e 15%.

Nella soluzione concordataria di tutte le società ricorrenti è stato previsto l'apporto di finanza da parte di \_\_\_\_\_, con l'utilizzazione delle risorse – quantificate in euro 800.000 - che proverranno dalla cessione delle unità immobiliari di sua proprietà ubicate nel Comune di Vico Equense e che saranno destinate *pro quota* (così come già determinato nella proposta, cui si rimanda, di ciascuna delle tre società); nonché l'apporto di finanza da parte della \_\_\_\_\_, attraverso la dismissione dell'unità immobiliare ubicata in Napoli, \_\_\_\_\_ il cui valore di realizzo è stimato in complessivi euro 574.200.

Inoltre, con successiva integrazione, \_\_\_\_\_ (già amministratore del Gruppo e comunque figura imprenditoriale di riferimento dello stesso, per sua stessa dichiarazione in possesso del *know how* aziendale) unitamente



alla moglie \_\_\_\_\_ hanno assunto l'impegno, subordinato alla definitiva omologa della procedura, a porre in vendita, con modalità condivise dagli Organi della Procedura e sotto la loro vigilanza, anche l'immobile sito in Napoli, alla \_\_\_\_\_ (in precedenza, nella proposta concordataria, offerto a garanzia dei flussi attesi per il soddisfacimento dell'Erario nell'ambito della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII), liberato dal diritto di abitazione (in capo a \_\_\_\_\_, in seguito a separazione personale dei coniugi), da effettuarsi a partire dal quinto anno dalla definitività dell'omologa della procedura, destinando il ricavato ai creditori sociali, nel rispetto dell'ordine dei relativi privilegi, ad ulteriore conferma della utilità delle percentuali di soddisfacimento previste nella proposta concordataria. Tale immobile è stimato nel valore di euro 958.000, all'atto dell'assunzione dell'impegno suddetto.

\_\_\_\_\_ ai fini suddetti, ha conferito procura irrevocabile all'Avvocato \_\_\_\_\_ per gestire le operazioni di cessione immobiliare a supporto del piano concordatario.

Per quanto non specificamente qui riportato in ordine al contenuto del piano e della proposta si fa espresso rinvio a tutti gli atti del procedimento ed ai verbali di causa.

Con decreto del 20 Settembre 2023, il Tribunale ammetteva le società proponenti al concordato preventivo, disponendo in ordine alle modalità di voto dei creditori, secondo la disciplina del Codice della Crisi; le operazioni di voto venivano precedute dal deposito da parte del Commissario giudiziale delle relazioni previste dagli artt. 105 e 107 del Codice.

In seguito alla conclusione delle operazioni di voto, il Commissario giudiziale depositava relazione sugli esiti delle stesse, dalla quale emergeva



che nessuna delle classi in cui si è articolata la proposta delle società in esame, ha votato favorevolmente nei confronti della proposta, avendo, per tutte e tre le proposte relative alle tre ricorrenti, sempre espresso dissenso sia l'Inps che l'Agenzia delle Entrate, titolari della quasi totalità dei crediti ascritti alle classi 1, 2 e 3 delle proposte concordatarie.

Le prime tre classi (che hanno la stessa composizione per tutte le società proponente) sono costituite da crediti "pubblici"; la classe 1 è costituita dai crediti dell'Inps e dell'Inail privilegiati, ma degradati al chirografo; la classe 2 è costituita dall'Erario privilegiato degradato al chirografo, la classe 3 dai crediti erariali *ab origine* chirografari.

Le società proponenti tuttavia hanno chiesto – anche all'udienza fissata dopo il voto dei creditori - che il concordato venga omologato in forza dell'applicazione del c.d. *cram dawn* fiscale (art. 88, comma 2 *bis*, CCII), in funzione del raggiungimento delle condizioni previste, per l'omologazione del concordato in continuità aziendale, dall'art. 112 CCII. Quest'ultima norma, al comma 2 (in linea con quanto previsto dall'art. 11 della c.d. direttiva Insolvency) , prevede che nel concordato preventivo in continuità aziendale la proposta di concordato possa esser omologata, anche in presenza di una o più classi contrarie, ma solamente se ricorrono insieme i seguenti presupposti:

- a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
- b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento pari a quello delle classi dello stesso grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'art 84, comma 7;



- c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
- d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe dei creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie, come detto, le ricorrenti hanno chiesto applicarsi il c.d. *cram dawn* fiscale, ai sensi dell'art. 88 CCII; e tuttavia va detto, sin da ora, che dall'eventuale riscontro positivo dell'applicabilità di tale norma nella presente fattispecie connotata dalla continuità aziendale e, quindi, dall'accertamento dell'esistenza delle condizioni applicative della stessa dipende, nella specie, la possibilità di omologare il concordato.

Premesso invero che, quanto al trattamento dei crediti tributari e previdenziali, le proposte concordatarie rispettano quanto previsto dall'art. 88, comma 1, CCII, perché a tali crediti viene riservata soddisfazione non peggiore rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 88, comma 2, CCII) e che rispettato è pure l'ulteriore vincolo, nel senso che nella proposta concordataria delle tre ricorrenti, i crediti tributari e contributivi chirografari (anche se oggetto di degradazione) sono sempre trattati più vantaggiosamente rispetto agli altri crediti chirografari, va subito detto che la questione dell'applicazione dell'art. 88, comma 2 bis, CCII ha trovato subito necessità di approfondimento sotto diversi aspetti, primo fra tutti quello – del tutto rilevante nella fattispecie – riguardante il rapporto fra tale norma e l'art. 112 CCII e l'applicabilità del *cram dawn* fiscale anche nel concordato con continuità aziendale.





Più precisamente, bisogna porsi l'interrogativo del se le norme contenute nell'art. 112 CCII (dettato appunto in materia di concordato con continuità aziendale) si aggiungano o meno, per quanto riguarda il predetto tipo di concordato, a quelle dell'articolo 88 (ed in ispecie al comma 2 *bis*, sul *cram dawn* fiscale), costituendo un combinato disposto da osservare ai fini della disciplina dell'omologa del concordato.

L'interrogativo nasce dal particolare tenore letterale dell'*incipit* dell'art. 88 CCII, che così recita: *Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2.* Va dunque accertato se tale locuzione introduttiva stia ad intendere che l'istituto del *cram dawn* fiscale e previdenziale si applica solo nel caso di concordato liquidatorio (come ritenuto da parte della dottrina e della giurisprudenza), sul presupposto che la stessa andrebbe letta quale volontà di esclusione dell'applicabilità dell'art. 88 al concordato con continuità aziendale perché, per tale ultimo concordato, le regole per giungere all'omologa sarebbero solo quelle dettate dall'art. 112 CCII, che prevedono comunque la necessità della unanimità delle classi o della maggioranza delle stesse, ovvero dell'adesione di una sola di esse, secondo quanto previsto dalla lett. d) della citata norma.

L'interpretazione alternativa di tali norme farebbe invece giungere a conclusioni contrarie, nel senso che le disposizioni di cui all'art. 112 CCII dovrebbero ritenersi aver contenuto e significato tali, nel caso di concordato con continuità aziendale, da aggiungersi (con funzione integrativa) a quanto disposto dall'art. 88 CCII, nel senso che l'omologa del concordato – che, a causa dell'esito del voto, debba necessariamente passare anche per l'applicazione del *cram dawn* - richiederebbe comunque la sussistenza delle



condizioni prescritte specificamente per quel tipo di concordato, dall'art. 112 CCII.

La tesi dell'impossibilità di estendere la disciplina del *cram dawn* anche al concordato in continuità aziendale trae spunto in particolare dall'esame del dato letterale della locuzione introduttiva già citata; inoltre, ad ulteriore sostegno dell'esclusione, starebbe il richiamo contenuto, nell'art. 88 comma 2 *bis* CCII, al solo art. 109 comma 1 (che individua le maggioranze necessarie per l'approvazione del concordato liquidatorio), ma non anche all'art. 109 comma 5 ed all'art. 112, che dettano le norme in materia di approvazione ed omologazione del concordato in continuità aziendale; il tutto in un quadro di norme da qualificarsi come di natura eccezionale e, conseguentemente, non suscettibili di applicazione analogica.

Ciò premesso, all'alternativa testé tracciata, fra l'estensibilità o non della disciplina del *cram dawn* di cui al comma 2 *bis* dell'art. 88 CCII anche al concordato in continuità aziendale (qual è quello oggetto di valutazione), va data risposta nel senso dell'estensibilità, sulla base degli argomenti che saranno di seguito esposti, fondati, anch'essi, non solo sul dato letterale delle norme interessate, ma traenti altresì spunto dal contesto dei principi applicativi che informano il nuovo codice della crisi.

Una prima considerazione, certamente rilevante, vien tratta da quanto previsto dalla stessa norma dell'art. 88 comma 2 CCII, seconda parte, laddove è previsto che l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve avere ad oggetto – anche - la convenienza del trattamento proposto con il concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento *non deteriore rispetto* all'alternativa



liquidatoria; il che evidentemente porta in direzione opposta al disconoscimento dell'applicazione dell'art. 88 comma 2 CCII al concordato con piano di continuità aziendale, perché il concetto di non deteriorità del trattamento da offrire rispetto all'alternativa liquidatoria è riferibile precipuamente al concordato con continuità aziendale (l'introduzione del criterio della non deteriorità va ricondotta al D. Lgs. n. 83/2022) e ne costituisce condizione di ammissibilità, ove si consideri peraltro che l'art. 87 comma 3 CCII, nel determinare il contenuto della relazione del professionista indipendente, nel concordato in continuità aziendale, prescrive che lo stesso debba attestare non più, come nella precedente versione, che la prosecuzione di attività di impresa sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, ma che il piano di continuità aziendale conduca almeno al risultato della non deteriorità del trattamento riservato ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria.

Inoltre, non è decisiva, e va quindi superata, la questione del mancato richiamo, in detta norma, all'art. 109 comma 5 (il richiamo esplicito invero è fatto al solo comma 1, che riguarda il concordato liquidatorio); ciò perché è lo stesso comma primo a far salva (e quindi a richiamare) l'applicazione delle regole di cui al comma 5 per il concordato con continuità aziendale e lo stesso comma 5, a sua volta, fa rinvio alla regola contenuta nell'art. 112 CCII, con un sistema di rimandi sulla base dei quali risulta possibile l'"aggancio" del *cram dawn* fiscale e previdenziale anche al concordato con continuità aziendale (si è detto che il mancato richiamo da parte dell'art. 88 comma 2 *bis* al solo comma 1 dell'art. 109 CCII sarebbe frutto di un difetto di coordinamento conseguente alla modifica dell'art. 109 comma 1, che



precedentemente stabiliva le regole di approvazione di tutti i tipi di concordato, da parte del D.Lgs. 83/2022).

E comunque, su tutte le precedenti considerazioni di ordine tecnico risulta preminente l'argomentazione che fa leva sulla *ratio* dell'istituto del *cram dawn* fiscale e previdenziale, che ha evidentemente la sua matrice nella necessità di superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali al cospetto di soluzioni di carattere transattivo non peggiorativi rispetto all'alternativa liquidatoria, ma che consentano la salvaguardia dei valori aziendali e la tutela dei conseguenti livelli occupazionali, che sono i principi informatori della stessa direttiva comunitaria c.d. *Insolvency*; e nel caso di specie tali valori sono senz'altro da tenersi in conto, se solo si consideri il cospicuo numero di dipendenti in forza alle società ricorrenti.

Sulla base delle considerazioni che precedono, deve dunque ritenersi che la locuzione di apertura del comma 1 dell'art. 88 CCII "*fermo quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall'art. 112 comma 2 CCIP*" (ristrutturazione trasversale dei debiti) debba leggersi nel senso che tale ultima norma si aggiunge, ove ve ne siano la necessità e le condizioni, all'art. 88, comma 2 *bis*, completandone le relative prescrizioni e non va invece ad escludere l'applicazione della stessa al concordato in continuità aziendale.

Così conclusa la disamina dell'applicabilità del *cram dawn* fiscale anche al concordato con continuità aziendale, va ora accertato se la fattispecie in esame presenta le condizioni per l'applicabilità dell'art. 88 comma 2 *bis*. Nel caso di specie, dunque, il Commissario giudiziale ha evidenziato che l'Agenzia delle Entrate e l'Inps hanno espresso voto non favorevole alla proposta concordataria, nell'ambito delle prime tre delle cinque classi di cui si compone la proposta concordaria delle tre società ricorrenti.



Seconda condizione per l'operatività del *cram dawn* è che la mancata adesione sia determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali stabilite dalla legge per l'approvazione del concordato; condizione che, per ciò che concerne il tipo del concordato in continuità aziendale, va riguardata in relazione a quanto previsto dall'art. 112 CCII, che, in virtù del richiamo fattone dall'art. 109 comma 5 CCII, contribuisce a formare un combinato disposto da cui deriva il seguente sistema normativo, strutturato per ipotesi, può dirsi, discendenti: il concordato in continuità aziendale risulta approvato se tutte le classi votano favorevolmente; nel caso in cui tanto non avviene e se quindi manca l'unanimità del voto delle classi ed il debitore chiede comunque l'omologa, il concordato va omologato se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori con diritto di prelazione, oppure, in mancanza, se la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nella specie, dunque, è evidente che la prima condizione dell'unanimità delle classi non è stata raggiunta (anzi, nella specie, come già più volte detto, nessuna delle cinque classi votanti ha espresso adesione alla proposta concordataria). Bisogna quindi verificare se raggiunta possa dirsi la condizione successiva prescritta dalla norma, vale a dire che ricorra la maggioranza delle classi, purché almeno uno sia formata da creditori titolari di diritto di prelazione; a tale interrogativo va data risposta affermativa: a ciò si giunge considerando come facenti parte del *quorum* deliberativo le classi degli enti pubblici e convertendo, quindi, il voto negativo in voto favorevole



(in tal modo ritenendo operante il meccanismo del computo positivo dei voti degli enti, senza sottrarli dal *quorum*); dal che si perviene quindi al raggiungimento della maggioranza delle classi, perché favorevoli diventano tre delle cinque classi previste (peraltro formate da crediti di valore complessivo ben più ampio della maggioranza di quelli ammessi). E rimane quindi anche sostanzziata l'altra condizione, consistente nel fatto che una delle classi sia formata da creditori titolari di diritto di prelazione, visto che le prime due classi (crediti Inps ed Inail e crediti erariali degradati al chirografo, in cui si articola la proposta concordataria di ciascuna delle tre società in concordato) sono costituite da creditori privilegiati, evidentemente degradati al chirografo.

Ulteriore condizione per l'applicazione del *cram dawn* fiscale sta nel fatto che il trattamento proposto ai creditori fiscali e previdenziali deve esser almeno pari a quello dell'alternativa liquidatoria (nel concordato liquidatorio, quanto proposto deve esser superiore a quell'alternativa); tanto deve esser attestato da professionista indipendente. Nel caso di specie tale attestazione è sicuramente presente e confermativa di quanto sopra; e, tuttavia, sotto tale ultimo specifico profilo, è necessario procedere all'esame delle argomentazioni sviluppate dal Commissario giudiziale nelle relazioni depositate nei termini previsti dalla nuova disciplina concordataria del codice della crisi, ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII. In particolare, già nella relazione di cui all'art. 105 CCII, il Commissario, sul presupposto che lo stato di crisi denunciato dalle ricorrenti a fondamento dell'iniziativa concordataria sia in effetti una situazione di insolvenza (severi essendo gli squilibri finanziari e l'incapienza patrimoniale delle tre società, che hanno sempre finanziato la loro attività con il mancato pagamento dei tributi e delle



imposte, sì da accumulare un relevantissimo passivo erariale e contributivo) ha ritenuto di dover rimarcare – nella comparazione con le alternative legate all’eventuale liquidazione giudiziale delle società proponenti – l’aspetto dell’eventuale, prospettica, utilizzazione dell’istituto dell’esercizio provvisorio (art. 211 CCII, per il quale peraltro, costituisce la regola nel caso di apertura della liquidazione giudiziale), con cui la nominanda Curatela potrebbe proseguire la gestione delle aziende da liquidarsi, con la prosecuzione dei contratti oggi in capo al Gruppo di società interessato dalla presente vicenda, per il tempo necessario alla stima dei compendi aziendali ed alla vendita degli stessi (operazioni che dovrebbero consistere nell’inventariazione, nelle consultazioni con le OO.SS. ed in tutte le altre attività prodromiche e funzionali alla continuazione in capo agli organi concordatari dell’attività imprenditoriale). L’esame delle ricadute conseguenti alla prospettiva dell’esercizio provvisorio dell’azienda da parte degli organi concordatari, ha rilevato il Commissario giudiziale, sarebbe stato del tutto pretermesso da parte delle società proponenti, che anzi lo avrebbero infondatamente definito come ipotesi non verosimilmente percorribile ai fini di una prospettiva di miglior realizzazione rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ritiene il collegio tuttavia che l’analisi delle argomentazioni svolte dalle società proponenti sul punto (già sviluppate in sede di presentazione del ricorso, ma anche in seguito a quanto esposto dal Commissario nelle sue relazioni) faccia concludere nel senso che l’ipotesi concordataria costituisca un maggior vantaggio per gli interessi dei creditori; tanto deriva dalla considerazione della tipologia di attività svolta dalle tre società in esame e dal tipo di clientela cui la stessa si rivolge, rappresentata da multinazionali



farmaceutiche che difficilmente, come sostenuto dalle ricorrenti, potrebbero continuare ad intrattenere rapporti con società soggette a liquidazione giudiziale, benché in esercizio provvisorio; soprattutto, va aggiunto, quando quest'ultimo rappresenta una misura transitoria, funzionale alla migliore realizzazione liquidatoria e debba, pertanto, nell'auspicio degli organi della procedura liquidatoria, aver durata per il minor tempo possibile. Quel che va sottolineato, infatti, è che il tipo di rapporti commerciali che intercorrono fra le tre società proponenti ed i loro clienti sono evidentemente connotati, per il tipo di attività svolta, da particolare *intuitus*, che non sarebbe compatibile con una gestione eteronoma della società e sarebbe destinato a venir rapidamente a cessare laddove quei *partners* commerciali si trovassero a dover scendere a trattative con una gestione sostanzialmente liquidatoria e non più connotata dalla necessaria stabilità industriale che costituisce il presupposto dell'affidamento dell'incarico fiduciario. Tali argomentazioni sono state già esposte nel decreto di ammissione della procedura e vanno senz'altro qui riproposte, anche alla luce degli approfondimenti successivi ed al contraddittorio fra le parti.

Altro aspetto segnalato dal Commissario giudiziale, in funzione del controllo dell'effettività delle valutazioni espresse dalle società in concordato sul piano del giudizio comparativo con l'alternativa liquidatoria, riguarda la svalutazione operata nel piano concordatario dei crediti infragruppo (quelli vantati dalle tre società in concordato nei confronti della società controllante Mercurio Holding), nel caso della liquidazione giudiziale, laddove diversa è prospettata l'ipotesi di recupero del credito nel caso di omologa del concordato preventivo; più propriamente il Commissario giudiziale ritiene che siffatta svalutazione sarebbe ingiustificata, perché ben potrebbe la







A ciò si aggiunge, sotto l'ulteriore aspetto delle eventuali azioni recuperatorie esercitabili, che sia \_\_\_\_\_ (unitamente, come visto, a \_\_\_\_\_), che la \_\_\_\_\_ hanno sostanzialmente offerto tutti i loro beni immobili in favore della liquidazione concordataria e quindi della soddisfazione dei creditori. In particolare va detto che lo stesso Commissario giudiziale ha affermato – pur con precisazioni in ordine alle modalità esecutive nella realizzazione dell'impegno a vendere (visto che lo stesso Commissario segnala la necessità della nomina di un liquidatore giudiziale da parte del Tribunale) che la vendita dell'immobile di via Schipa (che fra quelli offerti sembra potersi definire quello di maggior valore), se fatta in sede liquidatoria potrebbe addurre apporto minore rispetto alla vendita effettuata in sede di eventuale aggressione esecutiva (conseguente al successo di un'azione di responsabilità ipotizzabile nei confronti di Ruggiero Salvatore, ai sensi degli artt. 2497 c.c.).

Inoltre, di non inferiore importanza rispetto alle considerazioni che precedono in ordine all'individuazione del miglior interesse erariale e previdenziale, sono i dati concernenti l'attuale andamento della prosecuzione dell'attività, capace di generare negli ultimi anni flussi per reddituali e previdenziali per circa 11 milioni di euro. In particolare le società ricorrenti hanno messo in evidenza che, alla data del 31 Dicembre 2023, il margine operativo lordo del Gruppo ha riportato valore positivo per euro 616.000, sostanzialmente in linea con le previsioni del piano. A ciò si aggiunge la regolarità nei pagamenti delle spettanze retributive ai dipendenti, nonché la regolarità dei pagamenti fiscali, contributivi e previdenziali, circostanza già messa in evidenza in sede di ammissione delle società ricorrenti al concordato. Va detto infine che il Gruppo di società ricorrente ha segnalato



l'esistenza di valide prospettive di ulteriore crescita nel corso di quest'anno per la conferma del portafoglio clienti già esistenti e validi segnali in ordine ad un suo incremento

Considerazioni, quelle che precedono, che evidentemente incidono favorevolmente in ordine al giudizio circa l'eventuale sussistenza di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza.

Sulla base di tutte le argomentazioni che precedono, pertanto, ricorrono nella fattispecie le condizioni previste dall'art. 112 CCII (letto, evidentemente, come sopra spiegato, in raccordo con l'art. 88) per ritenere approvate le tre proposte concordatarie, con la conseguenza quindi che va ritenuta sostanziata anche la condizione di cui all'art. 286, comma quinto, CCII, ai fini dell'approvazione del concordato di gruppo. Ricorrono, infine, tutte le condizioni previste dall'art. 112 CCII - non solo quelle, fin qui esaminate, di cui alla lettera d) del comma 2 di tale norma - ma anche quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del medesimo comma 2.

Deve pertanto pronunciarsi l'omologa del concordato proposto dalle tre sopra indicate società, specificando che, in sede di udienza fissata in seguito all'esaurimento delle operazioni di voto, il difensore delle ricorrenti ha precisato che il concordato è in continuità diretta e che, per quanto concerne gli apporti derivanti da \_\_\_\_\_ e dalla \_\_\_\_\_ è stata predisposta una procura a vendere a favore dell'Avvocato \_\_\_\_\_. E' tuttavia il Tribunale ritiene necessaria comunque la nomina di un liquidatore giudiziale, per tutte le tre proposte di concordato, affinché proceda, con le modalità previste nelle proposte di concordato, alla liquidazione dei beni offerti in liquidazione e distribuisca il relativo ricavato, secondo quanto indicato nelle proposte e quanto previsto



dall'art. 114 CCII; all'uopo può esser individuato nella persona dell'Avvocato \_\_\_\_\_, indicato dalle stesse società ricorrenti quale liquidatore giudiziale, nel caso in cui il Tribunale avesse rinvenuto la necessità di procedere a tale nomina

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, Sezione Settima civile, visto l'art 48 CCII, definitivamente pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo proposto da \_\_\_\_\_, ogni diversa istanza respinta, o dichiarata assorbita, così provvede

### **OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalle ricorrenti, che saranno tenute a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato

### **CONFERMA**

Il Dottor \_\_\_\_\_ quale Commissario giudiziale, il quale, secondo quanto previsto dagli artt. 84 e 118 CCII, sorveglierà l'adempimento del concordato preventivo omologato, riferendo al Tribunale ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori (in particolare esercita i poteri attribuiti dall'art 119 CCII con riguardo alla risoluzione del concordato e dall'art 120 CCII con riguardo all'annullamento dello stesso). Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art 105 co 1 redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130, co 9 e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'art 130 co 9 CCII; nel caso



in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne stia ritardando il compimento, deve senza indugio riferire al Tribunale. Il Tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale, i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

### NOMINA

Liquidatore giudiziale l'Avvocato \_\_\_\_\_, che provvederà alle attività di liquidazione dei beni indicati nella proposta a liquidazione, nei tempi e con le modalità previste nella proposta concordataria ed a distribuire il relativo ricavato fra i creditori, secondo quanto previsto dalle proposte concordatarie e da quanto previsto dall'art. 114 CCII

### DISPONE

che le somme spettanti ai creditori contestati, condizionati, irreperibili siano depositate nei modi stabiliti dal G.D.

Le spese di giudizio restano a carico delle Ricorrenti.

La presente sentenza ex art 48 co 5 CCII va notificata ed iscritta nel Registro delle Imprese a nome dell'art 45 CCII.

Il Giudice est

Il Presidente

Dr. Francesco Paolo Feo

Dr. Gian Piero Scoppa



